



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Registro Generale n. 41

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 6 del 18-05-2015

Ufficio: ATT. PRODUTTIVE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVENDE.

IL SINDACO

PREMESSO che con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, lo Stato provvedeva a recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. “Direttiva Bolkestein”, che ha formulato una serie di principi volti alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l’obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi, fatti salvi i limiti posti per motivi imperativi di interesse generale tra cui l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, ecc.;

PRECISATO che con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è stata inserita all’articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, successivamente ulteriormente modificato dall’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e), m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio;

PRECISATO, altresì, che l’articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all’apertura di nuovi esercizi commerciali purché “connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”;

ATTESO, pertanto, che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa dal 6 dicembre 2011;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 – n. 3644/c del 28 ottobre 2011, secondo la quale “eventuali specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a

limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare 'danno alla sicurezza' (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011 e dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011;

RITENUTO in tal senso doveroso garantire su tutto il territorio comunale il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché alla salute delle persone;

PRECISATO, altresì, che la presente ordinanza viene adottata anche a fronte dell'esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e la tutela della quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell'ordinanza medesima;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*;

RECEPITI gli specifici indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 27.11.2014, in ordine all'adozione, da parte del Sindaco, di uno specifico provvedimento di individuazione di fasce orarie e periodi di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle accessorie, effettuate in aree esterne adiacenti o pertinenti agli esercizi di somministrazione, per esigenze ed in funzione di tutela della collettività ed al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale e l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, i quali stabiliscono che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa - con decorrenza immediata - al fine di coordinare gli orari delle attività economiche in rapporto alle esigenze della comunità territoriale e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti della collettività, di determinare le seguenti condizioni e modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti ed operanti sul territorio comunale.

Articolo 1

Orari delle attività di somministrazione

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria.
Alla medesima disciplina sono assoggettati anche:
 - a) gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
 - b) le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande;
 - c) gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche.
- 2) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata **all'esterno dei locali**, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico - a tutela della quiete notturna - è consentita entro i seguenti limiti orari (oltre i quali detta attività deve intendersi inibita):

- dalla domenica al giovedì: fino alle ore 0,30 g.s.;
- venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 1,30 g.s.

Entro le predette fasce di rispetto della quiete notturna le aree esterne adiacenti o pertinenti ai locali non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori.

- 3) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. Ai fini della tutela dei consumatori, permane, invece, in capo agli stessi l'obbligo di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello.

L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione.

L'esercente è libero di sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a 30 (trenta) minuti prima dell'orario prescelto.

Articolo 2

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche ed inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 29/2007, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati - in via permanente o per situazioni contingenti - limitazioni agli orari:
 - a) per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti l'esercizio o, comunque, di interesse pubblico;
 - b) per assicurare sia all'esterno che all'interno del locale, a seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti disturbo - il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati senza che per gli stessi siano applicate le procedure dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale, ovvero siano sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 3

Particolari ambiti di applicazione

1. Per le **sale da ballo, i locali notturni e comunque simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago** e le **sale da gioco**, l'attività di somministrazione dovrà comunque seguire l'orario fissato dal Sindaco in base alla disciplina dell'attività prevalente di intrattenimento e svago.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 9, comma 1 lettera f), della L.R. 29/2007 - in quanto integrative e complementari ai diversi servizi all'autoveicolo presenti negli impianti stradali di distribuzione di carburanti, svolte a favore dei relativi utenti e facenti parte dello stesso complesso - osservano l'orario e i turni dell'impianto cui sono annessi.
4. Per le manifestazioni temporanee, di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta fino alle ore 1, mentre eventuali attività di pubblico spettacolo o trattenimento, nonché accessorie di cui all'articolo 6 delle vigenti "Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", effettuate contestualmente, devono cessare entro le ore 24 .
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.

Articolo 4

Attività accessorie

1. Le attività accessorie di cui all'articolo 6 delle vigenti "Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, **svolte all'interno dei locali**, devono osservare il limite orario massimo di svolgimento fissato entro e non oltre le ore 24, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato – così come comprovato dalla dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - nel qual caso dette attività potranno essere protratte fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
2. In ogni caso non deve essere percepibile dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all'interno dell'esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
3. Lo svolgimento di dette attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza degli indirizzi di cui all'art. 6 delle vigenti "Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2014.
4. Fermo restando il rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, laddove dette attività interessino anche **l'esterno dei locali** - ovvero aree sia private che pubbliche, immediatamente adiacenti e comunque pertinenti agli stessi - l' esercente dovrà assicurare la predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore ed a garantire il rispetto della quiete pubblica. In particolare, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico.

Al fine della tutela della quiete notturna, l'effettuazione di dette attività è consentita:

- dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00;
- venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 24.00.

Nel caso di manifestazioni con carattere di evento di cui all'art. 7, comma 3, delle succitate "Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", il termine delle ore 23 previsto da domenica a giovedì è posticipato alle ore 23,30.

Articolo 5

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la precedente ordinanza n. 50 Reg. prot. n. 12757 del 22.7.2008 avente ad oggetto *"Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29"*, nonché ogni altro atto amministrativo o regolamentare interno all'ente che risulti con esso in contrasto.

Prot. n. 7845 del 18.05.2015

IL SINDACO
BIANCHIN MONIA

*Documento Firmato digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*